



Aggiornamento fiscale

28 Novembre 2019

Imposta preventiva

In virtù della prassi amministrativa denominata «Stornopraxis», eventuali storni e rettifiche contabili («Storni und Nachtragsbuchungen») operati dal contribuente vengono riconosciuti in via eccezionale dall'AFC soltanto alle seguenti condizioni:

1. La prestazione imponibile viene contabilizzata prima di un qualsiasi controllo dell'AFC e la contabilizzazione di detta prestazione avviene in maniera corretta durante l'esercizio contabile in esame, perlomeno prima dell'approvazione del conto annuale da parte dell'assemblea generale e al più tardi un anno dopo la fine dello stesso esercizio contabile.
2. Qualora il conto annuale sia già stato approvato dall'assemblea generale, la rettifica contabile è riconosciuta unicamente se è stata effettuata prima di un qualsiasi controllo dell'AFC, purché la prestazione imponibile non sia stata effettuata in mala fede o in violazione delle norme sulla tenuta della contabilità commerciale (cfr. art. 957 segg. CO).

In sintesi, questa prassi è applicabile quando il contribuente rettifica l'operazione per correggere una violazione dei principi commerciali e della buona fede e non per motivi dovuti ad un controllo imminente dell'AFC.

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Le prestazioni di servizi ai sensi [dell'articolo 8 capoverso 2 lettera f LIVA](#) s'intendono effettuate nel luogo in cui si trova il fondo.

È irrilevante se sono fatturate a un destinatario con sede in territorio svizzero o all'estero. Sono considerate tali prestazioni di servizi segnatamente: l'intermediazione, l'amministrazione, la valutazione e la stima del fondo, le prestazioni di servizi in relazione con l'acquisto o la costituzione di diritti reali immobiliari, le prestazioni di servizi in relazione alla preparazione o al coordinamento di prestazioni edili quali lavori di architettura, d'ingegneria e di sorveglianza del cantiere, la sorveglianza di fondi ed edifici nonché le prestazioni di alloggio. L'apprezzamento del luogo in cui si trova il fondo presuppone una stretta correlazione con un fondo individuale concreto. Tale correlazione sussiste, ad esempio, in caso di prestazioni d'architettura d'interni.

Quando è possibile eseguire una correzione e/o modifica di bilancio in materia d'imposta preventiva?

Modifica della prassi in vigore dal 01.01.2020 in materia di prestazioni di servizi legati al luogo del fondo dell'immobile

Internazionale

Il progetto dell'OCSE sull'imposizione dell'economia digitale va ben oltre quanto preconizzato dall'OCSE e dal G20 nel 2015. Le regole che si applicheranno in futuro per l'imposizione di imprese multinazionali non riguarderanno solo attività puramente digitali, bensì interi settori dell'economia. Attraverso misure globali e consensuali si intende evitare una moltiplicazione di regolamentazioni nazionali.

Pur non essendo ancora state adottate decisioni vincolanti, i progetti in consultazione sono:

Primo pilastro: in futuro, una parte importante degli utili delle imprese multinazionali saranno attribuiti agli Stati dove si trovano i clienti e/o gli utilizzatori. Gli utili di un Gruppo saranno imponibili nello Stato dove saranno realizzati anche se il Gruppo non ha una presenza fisica in questo Stato.

Secondo pilastro: con misure ancora da definire si vuole garantire l'imposizione minima dei Gruppi d'impresa multinazionali. Il tasso d'imposizione minimo sarà fissato non appena i dettagli tecnici saranno conosciuti.

In tutto questo la Svizzera si adopera affinché l'imposizione continui a essere effettuata nel luogo in cui viene creato il valore aggiunto e la quota di utile attribuibile agli Stati in cui si trovano i clienti e/o gli utilizzatori rimanga quindi moderata.

La Svizzera accorda grande importanza alla sovranità fiscale e a una concorrenza fiscale equa, ritenendo un'imposizione minima vincolante. Data l'incertezza sulla configurazione delle nuove regole, non è ancora possibile prevederne gli effetti futuri.

Entro inizio 2020 dovrà essere definita l'architettura delle proposte. A giugno 2020 gli oltre 130 Stati aderenti all'«Inclusive Framework» dell'OCSE adotteranno le prime decisioni vincolanti. I lavori dovranno concludersi entro fine 2020.

Proseguono i lavori dell'OCSE sull'imposizione dell'economia digitale

Contacts



Giuseppe Lerosé
Vicedirettore Fidinam & Partners
giuseppe.lerosé@fidinam.ch

Fidinam & Partners
Via Maggio 1
CH-6900 Lugano
www.fidinam.com

fidinam

Fidinam Group
Via Maggio 1
CH 6900 Lugano
www.fidinam.com

Fidinam Group Worldwide
Room 1501, Prosperity Tower, 39
Queen's Road Central
www.fidinamgw.com



**Switzerland /
Europe**

Lugano
Bellinzona
Mendrisio
Geneva
Zürich

Milan
Barcelona
Luxembourg
Monaco

Overseas

Hong Kong
Dubai
Singapore
Sydney
Ho Chi Minh
City
Mauritius